

**COMUNE DI
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Frazione Quinçod, 153
P.I. 00125740076 ccp. 11910114



e-mail: info@comune.challand-st-anselme.ao.it

**COMMUNE DE
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Région Autonome Vallée d'Aoste
153, Hameau de Quinçod
Tel. 0125.965214 Fax. 0125.965566

**LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI E RIFACIMENTO MANTO
STRADALE LUNGO LA STRADA COMUNALE TILLY – RUVERE -ALLES AZ.**

CIG: 8012678F0C CUP: J77H18000810004

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di parte della strada di collegamento tra le frazioni Tilly e Ruver e Ruver e Allessaz, come meglio indicato nei documenti di gara disponibili presso gli uffici comunali.

2. Termine di esecuzione dell'appalto

Giorni **269** (duecentosessantanove) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, ai sensi dell'art.29.1 del capitolato speciale d'appalto. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è dovuta una penale dell'uno per mille del valore del contratto da computarsi ai sensi dell'art. 30 del capitolato speciale.

3. Entità dell'appalto

Descrizione	Importi soggetti a ribasso (in euro)	Importi non soggetti a ribasso (in euro)	
Opere a corpo e misura	126.726,31		
Opere in economia		7.362,00	
Importo soggetto a ribasso	126.726,31		
Totale oneri per la sicurezza		8.692,58	
Totale oneri per discarica		3.150,20	
Importo non soggetto a ribasso		19.204,78	
Totale a base d'asta			145.931,09

4. Categorie delle lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere complementari	OG3	111.102,09	76,13%	Lavori prevalenti	Subappaltabili nella misura massima del 40% delle lavorazioni direttamente identificate dal capitolato speciale nella categoria prevalente

Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	34.829,00	23,87%	Scorporabile	Il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo delle opere stesse ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 essendo una categoria rientrante nell'elenco delle opere di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016
--------------------------------	--------	-----------	--------	--------------	---

5. Requisiti tecnici ed economici occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara

Caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA:

Per imprese partecipanti singolarmente:

attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente **OG3** per la classifica I e **OS12-A** per la classifica I.

per imprese riunite in forma verticale:

attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate, in corso di validità, da cui risultino la qualificazione nella categoria prevalente **OG3** per la classifica I (importo di euro 258.228), per la mandataria e la qualificazione nella categoria scorporabile **OS12-A** per la classifica I (importo di euro 258.228), per la mandante.

Caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA:

i concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e, precisamente:

- a- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, quindi ad **€ 145.931,09, di cui € 111.102,09 riconducibili alla categoria OG3 ed € 34.829,00 riconducibili alla categoria OS12-A;**
- b- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c- adeguata attrezzatura tecnica.

6. Requisiti generali occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui al comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; [68]
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero *[non]* autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016, sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 del D.Lgs. 50/2016, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si rammenta che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Nei limiti previsti dall'art. 83 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. Norme disciplinanti la partecipazione alla gara

La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando/disciplinare di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati progettuali;

- Normativa vigente.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, ai sensi dell'art. 52, del Codice. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

8. Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in cottimo. In relazione alle disposizioni dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione informa che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

9. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS12-A.

In relazione alle disposizioni dell'art. 89 "Avvalimento" è ammesso l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale sopra indicati.

Nel caso un Concorrente si avvalga di detto istituto, dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione prevista all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016:

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. dichiarazione della società ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. dichiarazione della società ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
4. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
5. contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

10. Varianti, offerte sostitutive, offerte integrative, rinuncia alla gara

Non sono ammesse offerte in variante.

11. Presa visione dei luoghi e documenti di gara

La presa visione **non** è obbligatoria ed è ad esclusivo carico dei partecipanti.

La documentazione tecnica a base di gara è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

Le tavole di progetto sono comunque scaricabili, così come il disciplinare di gara e la modulistica, dal sito istituzionale del Comune: www.comune.challand-st-anse.me.ao.it.

12. Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art 36 comma 9 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **con esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, si adatterà la procedura di cui all'articolo 97 comma 2 quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 oppure la procedura di cui al comma 2 bis il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà adottato il valore più conveniente per l'amministrazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta ammissibile.

In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

13. Termine, indirizzo di ricezione e apertura delle offerte

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 2, e 52 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al citato decreto legislativo, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici.

La presente procedura negoziata si svolge mediante l'utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Sistema Telematico di acquisto regionale), organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.

La documentazione tecnica a base di gara è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sul Sistema Telematico di acquisto regionale è fissato per le ore 18:00 del giorno 12 settembre 2019.

La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno **13 settembre 2019 ore 8.00** presso il: **Comune di Challand Saint Anselme, frazione Quincod – 11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO).**

La data di svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori economici (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC- VDA attraverso l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" (all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>) all'interno del dettaglio dedicato alla gara.

14. Modalità di trasmissione delle offerte

Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel Sistema Telematico di acquisto regionale, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

I modelli messi a disposizione devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione in formato PDF con il tipo di formattazione non modificabile denominato PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo.

del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dalla presente Lettera di invito fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di acquisto regionale nel rispetto dell'allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema entro e non oltre il termine indicato al punto 13, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) oltre la prescritta documentazione indicata nel punto 15 del presente disciplinare.

L'invio elettronico del DGUE e della prescritta documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.

La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Il sistema utilizzato consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta economica e dell'ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell'intera infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle informazioni.

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all'apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un'impronta univoca tramite una funzione di hash dal documento stesso.

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria.

Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

Documentazione Amministrativa

NOME ALLEGATO	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO OBBLIGATORIO	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATICO	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNTA	ALLEGATO SCARICABILE
1	Documento di gara unico europeo (DGUE)	SI	SI	SI	SI	NO	SI
2	Dichiarazione integrativa al DGUE	SI	SI	SI	SI	NO	SI
3	Documento di identità	SI	SI	SI	NO	NO	NO
4a	Attestazione SOA	SI	SI	SI	NO	NO	NO
4b	Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 90 del D.G.R. 207/2010	SI	SI	SI	SI	NO	SI
5	Garanzia provvisoria	SI	SI	SI	NO	SI	NO
6	Dichiarazione	NO	SI	SI	NO	SI	NO
7	Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio	NO	SI	SI	NO	SI	NO
8	Dichiarazione di impegno a costituire RTI	NO	SI	SI	NO	SI	NO
9	Dichiarazione Impresa ausiliaria	NO	SI	SI	SI	NO	NO
10	Contratto di avvalimento	NO	SI	SI	NO	NO	NO
11	Certificato UNI CEI ISO9000	NO	SI	SI	NO	NO	NO
12	Certificati Ambientali	NO	SI	SI	NO	NO	NO

Documentazione economica

NOME ALLEGATO	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO OBBLIGATORIO	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATICO	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNTA	ALLEGATO SCARICABILE
OFFERTA	Offerta economica (generato dal sistema)	SI	NO	SI	SI	SI	NO
All.Off. 1	Costi della manodopera	SI	SI	SI	SI	SI	NO

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) ALLEGATO 1 Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE **deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Disciplinare di gara**, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e **deve essere firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico**.

Il documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- 1) nel caso di imprese singole e di società, anche cooperative, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, dal singolo operatore economico;
- 2) nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- 3) nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici dei lavori;

4) nel caso di avvalimento, anche dalle imprese ausiliarie;

Le parti del DGUE da compilare sono:

- per gli operatori economici individuati ai punti 1), 2) e 3): PARTE II, III, IV (solo sezione α in caso di qualificazione SOA) e VI;
- per le imprese ausiliarie, in caso di avvalimento: PARTI II (sezioni A e B), III, IV (solo sezione α in caso di qualificazione SOA) e VI.

Il DGUE deve essere inserito in formato PDF e deve essere firmato digitalmente:

- [nel caso di imprese singole e di società, anche cooperative, di consorzi di società cooperative, di consorzi stabili, di aggregazioni tra imprese e di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b), c), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Imprese ausiliarie] dal titolare o legale rappresentante;
- [nel caso di imprese già riunite in forma associativa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti)] da persona munita della specifica procura conferita al legale rappresentante;
- [nel caso di imprese che intendono riunirsi in forma associativa ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari)] dai titolari o legali rappresentanti di tutti i soggetti che la costituiranno.

2) **ALLEGATO 2 Dichiarazioni integrative introdotte dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017**

Predisposto in relazione:

- agli ulteriori motivi di esclusione introdotti all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016) nelle more di adeguamento del DGUE (parte B);
- all'elenco completo dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (parte C).

La dichiarazione integrativa deve essere presentata:

- [nel caso di imprese singole e di società, anche cooperative, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016] dal singolo operatore economico;
- [nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016] da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- [nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), del D.lgs. n. 50/2016] dal consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici dei lavori;
- [nel caso di avvalimento] anche dalle imprese ausiliarie;

3) **ALLEGATO 3 Documento di identità**

Scansione di un documento di identità del sottoscrittore del DGUE in formato PDF.

4) **ALLEGATO 4 Attestazione SOA/Dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010**

Alternativamente dovrà essere presentato uno dei seguenti documenti:

a) **Caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA** da cui risulti la qualificazione nella categoria prevalente **OG3** per la **classifica I** e **OS12-A** per la **classifica I**:

Scansione dell'attestazione di qualificazione (sulla stessa, prima della scansione, devono essere apposte la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante) rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in classifica e categoria adeguata ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito rispettivamente all'art. 61, comma 4, del d.P.R. 207/2000 e all'allegato A dello stesso Regolamento.

L'Attestazione SOA deve essere presentata:

- [nel caso di imprese singole e di società, anche cooperative, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016] dal singolo operatore economico;

- [nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016] da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- [nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), del D.lgs. n. 50/2016] dal consorzio;
- [nel caso di avvalimento] anche dalle imprese ausiliarie;

b) Caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA:

Dichiarazione predisposta utilizzando il modulo predisposto nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

La dichiarazione deve essere presentata:

- [nel caso di imprese singole e di società, anche cooperative, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016] dal singolo operatore economico;
- [nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016] da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- [nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), del D.lgs. n. 50/2016] dal consorzio;
- [nel caso di avvalimento] anche dalle imprese ausiliarie;

5) ALLEGATO 5 cauzione provvisoria a corredo dell'offerta

di **€ 2.918,62**, pari al **2% (due per cento)** dell'importo dei lavori a base d'asta al fine di garantire, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la serietà dell'offerta e di tutelare l'Amministrazione appaltante dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, costituita alternativamente:

- con versamento in contanti, bonifico o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria dell'Ente Bancario Unicredit S.p.A. – Agenzia di Verrès – codice IBAN: IT 06 Q 02008 31690 000003867727. Scansione della quietanza rilasciata dal tesoriere/ricevuta del bonifico/ ricevuta di deposito dei titoli garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria - da inserire in formato PDF - dichiarata conforme all'originale sottoscrivendola digitalmente ovvero apponendo sulla stessa, prima della scansione, la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante;
- con assegno circolare intestato al Comune di Challand Saint Anselme. Scansione della ricevuta di deposito dell'assegno presso la Tesoreria - da inserire in formato PDF - dichiarata conforme all'originale sottoscrivendola digitalmente ovvero apponendo sulla stessa, prima della scansione, la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa in originale, intestata al Comune di Challand Saint Anselme, frazione Quincod – 11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO), di **validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita** al punto 13 del presente bando di gara **per la presentazione dell'offerta**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale polizza, ai sensi della predetto medesimo articolo, comma 4, **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo su opere e lavori pubblici approvato con decreto 12 marzo**

2004, n. 123, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (schema 1.1 della sezione prima).

- La garanzia fideiussoria deve essere presentata in una delle seguenti forme:
- 1. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- 2. sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale;
- 3. nel caso in cui non sia firmata digitalmente da uno o entrambi i sottoscrittori, sotto forma di scansione del documento cartaceo – da inserire in formato PDF – dichiarata conforme apponendo sulla stessa, prima della scansione, la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante.

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di associazione temporanea di imprese in forma orizzontale: A) la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B) se solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile alle imprese in possesso della certificazione.

La documentazione di cui al presente punto deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.

La cauzione sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo;

- 6) **ALLEGATO 6 dichiarazione - ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016** - di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Amministrazione affidante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto 3), venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento potrà essere ivi contenuta;

La dichiarazione di impegno prevista dall'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 - ove non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8 - deve essere presentate in una delle seguenti forme:

1. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
2. sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale;
3. nel caso in cui non sia firmata digitalmente da uno o entrambi i sottoscrittori, sotto forma di scansione del documento cartaceo – da inserire in formato PDF – dichiarata conforme

apponendo sulla stessa, prima della scansione, la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante.

7) ALLEGATO 7 atto di costituzione RTI/GEIE/CONSORZIO

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario già costituiti, deve essere inserita la scansione in formato PDF del mandato collettivo speciale conferito all'operatore economico mandatario, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la relativa procura, conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, previsti all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (sulla stessa, prima della scansione, devono essere apposte la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante).

8) ALLEGATO 8 dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea

In caso di associazione temporanea di operatori economici deve essere inserita la scansione in formato PDF della dichiarazione di impegno a costituire l'associazione (sulla stessa, prima della scansione, devono essere apposte le firme dei legali rappresentanti di tutti i componenti) che attesti:

- 1) i nominativi degli operatori economici che la compongono esplicitando il nominativo del mandatario;
- 2) il tipo (orizzontale / verticale / mista);
- 3) le qualificazioni possedute in relazione alle categorie richieste per la partecipazione alla gara;
- 4) le quote di partecipazione;
- 5) le quote di esecuzione;
- 6) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario già costituiti, deve essere inserita la scansione in formato PDF del mandato collettivo speciale conferito all'operatore economico mandatario, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la relativa procura, conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, previsti all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (sulla stessa, prima della scansione, devono essere apposte la scritta "CONFORME ALL'ORIGINALE" e la firma del legale rappresentante).

9) ALLEGATO 9 Dichiarazione impresa ausiliaria

In caso di avvalimento inserire la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale la stessa:

- ✓ si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o in raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

La dichiarazione deve essere inserita in formato PDF e firmata digitalmente.

10) ALLEGATO 10 Contratto di avvalimento

In caso di avvalimento inserire la scansione in formato PDF del contratto di avvalimento, in forma di scrittura privata, con il quale l'Impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti per tutta la durata dell'appalto (sullo stesso, prima della scansione, devono essere obbligatoriamente apposte le firme dei legali rappresentanti dell'Impresa avvalente e dell'Impresa ausiliaria).

Il contratto deve indicare, a pena di nullità:

- ✓ le categorie e le classifiche SOA messe a disposizione;
- ✓ i mezzi e le attrezzature effettivamente messi a disposizione per l'esecuzione del lavoro oggetto di avvalimento, con indicazione specifica degli stessi;
- ✓ il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione dall'Impresa

ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato al sistema in formato PDF.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l'impresa avvalente può presentare una dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

11) ALLEGATO 11 Certificato del Sistema di Qualità serie UNI CEI ISO 9000

In caso di possesso della certificazione inserire la scansione del Certificato del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000 in corso di validità, da allegare al sistema in formato PDF.

12) ALLEGATO 12 Certificati ambientali

In caso di possesso della certificazione inserire la scansione del certificato attestante la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e/o del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) e/o della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, da allegare al sistema in formato PDF.

16. OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà seguire la seguente procedura:

- ✓ Accedere allo spazio dedicato alla procedura a sistema;
- ✓ Compilare il *form* on-line, inserendo nel sistema la percentuale di ribasso offerta, da esprimersi con 3 cifre decimali, da applicarsi all'importo soggetto a ribasso;
- ✓ Compilare il *form* on-line, inserendo a sistema l'importo relativo agli oneri di sicurezza afferenti all'impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto. Tale importo dovrà essere rapportato all'importo offerto. In caso di RTI, Consorzio o GEIE, costituiti e costituendi, l'importo indicato dovrà

essere riferito all'operatore economico nel suo complesso e dovrà essere allegata, all'offerta economica, una dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale di ciascun componente del soggetto plurimo.

Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l'attività d'impresa si devono considerare le spese sostenute dalla società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo esemplificativo si indicano le seguenti: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione obbligatoria, Dispositivi di Sicurezza Individuale e dotazioni varie, ecc..

- ✓ Inserire gli estremi richiesti dal sistema relativi alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo;
- ✓ Il sistema genererà il documento PDF "offerta economica".
- ✓ Scaricare tale documento sul proprio *personal computer*.
- ✓ Corredare l'offerta economica di marca da bollo (*il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporta l'esclusione dalla gara ma la segnalazione alla competente Agenzia delle entrate per i provvedimenti consequenziali di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642*).
- ✓ Firmare digitalmente l'offerta economica senza apporre modifiche (se il concorrente ha selezionato la modalità di assolvimento dell'imposta mediante marca da bollo, dovrà stampare l'offerta economica e applicare una marca da bollo da Euro 16,00 - una per ogni quattro facciate o cento righe - con annullo chiaro ed inequivocabile della stessa. Successivamente dovrà scansionare il documento così preparato, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema);
In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo e dal legale rappresentante di ciascuna concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.
- ✓ Reinserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento "offerta economica" firmato

digitalmente.

- ✓ Il concorrente potrà presentare una sola offerta economica la quale dovrà essere corredata dall'All. Off. 1 – *Costi della manodopera in formato PDF*.

1) ALL. OFF 1 Costi della manodopera

Dichiarazione nella quale sono indicati i costi della manodopera, da allegare a sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

17. Validità dell'offerta

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dell'appalto.

18. Procedura di gara

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire eventuali pareri legali o da parte di uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna impresa per comprovati motivi.

Il giorno **13 settembre 2019 ore 8.00**, presso gli uffici del Comune di Challand Saint Anselme, frazione Quincod – 11020 CHALLAND SAINT ANSELME, il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa di tutte le offerte pervenute e constatazione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti;
- in caso di irregolarità sanabili, non compromettenti la "*par condicio*" fra i concorrenti e nell'interesse della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque riconducibile, in generale, nell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, il concorrente sarà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo pec, a regolarizzare i documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni, entro **cinque giorni lavorativi** (ai sensi dell'articolo 83 c 9 del D.Lgs. 50/2016) dalla data di richiesta stessa, in rigore di sospensiva di seduta;
- in caso di irregolarità non sanabili, il Seggio di gara procederà all'esclusione del concorrente;
- apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara procedendo secondo il criterio di aggiudicazione di cui al punto 12 del presente bando;
- definire la graduatoria provvisoria e trasmettere la documentazione al RUP per gli adempimenti di Legge.

Alle sessioni di gara, nonché alle eventuali successive sessioni potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente, e/o un incaricato munito di apposita procura.

Si sottolinea che i legali rappresentati delle Ditte concorrenti, sopra citati, possono accedere alla seduta solo con l'esibizione del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

19. Disposizioni in tema di esclusione dei concorrenti

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine, di 5 giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell'avviso di procedura aperta e, del Disciplinare, o della Lettera d'invito, e del Capitolato Speciale. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti *lex specialis* di gara.

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).

2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).

3. Non si applicherà il soccorso istruttorio qualora la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell'art. 10 della L. 15/1968, dell'art. 18 della L. 241/1990, e dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998.

4. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione).

20. Documenti di gara da presentare in originale

L'Aggiudicatario della gara in oggetto dovrà presentare in originale i seguenti documenti:

- 1) la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;
- 2) l'atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio (se del caso);
- 3) la procura (se del caso).
- 4) lo scontrino rilasciato dal punto vendita "Lottomatica" relativo al pagamento del contributo di partecipazione alla gara, qualora il versamento a favore dell'ANAC sia stato effettuato in contanti.
- 5) il contratto di avalimento (se del caso).

Tali documenti dovranno essere identici a quelli forniti in fase di gara tramite scansione e dovranno essere consegnati / trasmessi al seguente indirizzo:

Comune di Challand Saint Anselme, frazione Quincod, 252 – 11020 CHALLAND SAINT ANSELME (AO).

21. Adempimenti conseguenti all'aggiudicazione provvisoria

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto si procederà alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. La stazione appaltante potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. Si rammenta il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto). In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito". La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo al concorrente primo classificato, dei requisiti dichiarati in sede di gara.

I requisiti richiesti nel presente bando, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall'art. 32 comma 9 del d.lgs. 50/2016;

Preliminarmente al contratto le società per azioni, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, dovranno comunicare i dati previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del d.P.R. 207/2010 sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) saranno aggiunti, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, gli importi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

22. Prescrizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore.

Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.

Anche in presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione riservandosi, comunque, di verificare la congruità della stessa.

La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Eventuali comunicazioni con la stazione appaltante sono ammesse unicamente in forma scritta ed all'interno dei tempi della procedura di affidamento.

Il Responsabile della fase di affidamento è il Responsabile Unico Arch. Claudio Alliod.

Challand Saint Anselme 23 agosto 2019

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Arch. Claudio Alliod.